

Adesione al condono fiscale – Cass. n. 5994/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Adesione al condono ex art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002- Sostituto d'imposta - Versamento parziale delle quote - Diritto del sostituto alla corresponsione delle somme non versate - Fondamento.

Nel caso di adesione al condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, poiché secondo il meccanismo della sostituzione di imposta l'obbligazione di pagamento grava sul sostituto in relazione ad un obbligo del sostituto (dipendente), con il cui denaro il tributo è soddisfatto, qualora il sostituto pur avendo operato per intero le trattenute abbia poi versate solo parzialmente, aderendo alla normativa condonistica, al sostituto spetta la restituzione delle somme trattenute e non versate.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5994 del 04/03/2021 (Rv. 660959 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2033](#)